Buongiorno tutti … sono **l'Avv. Maria SINAGRA**

e vi parlerò di

RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI GIURIDICI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

INIZIAMO COL DARE UNA DEFINIZIONE AL CONCETTO DI RESPONSABILITÀ PENALE E RESPONSABILITA' CIVILE:

RESPONSABILITA' PENALE

Si deve partire dal principio fondamentale che la **responsabilità penale** è personale e quindi, la sanzione penale, sia essa pecuniaria o detentiva, è applicata nei confronti della persona fisica, e non dell'impresa, sia essa individuale o societaria, cui tale persona è collegata. Occorre perciò individuare le persone fisiche che, alla luce di quanto disposto dalla normativa antinfortunistica, sono destinatarie degli obblighi in essa contenuti.

- **LA RESPONSABILITÀ OBIETTIVA**
  altro principio fondamentale è dato dalla necessità che tale responsabilità sia collegata a un comportamento omissivo o commissivo posto in essere dal soggetto.
- La esclusione della responsabilità obiettiva significa, in sostanza, che non è sufficiente essere datore di lavoro, dirigente e preposto, per rispondere delle violazioni di taluni obblighi. Essi dovranno rispondere, infatti, "nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze".

DELITTI E CONTRAVVENZIONI

Il codice penale distingue i reati in relazione alle pene pecuniarie e detentive previste.

LE CONTRAVVENZIONI.

Per le contravvenzioni è stabilita la pena alternativa, differenziata per entità per i diversi soggetti responsabili, dell'arresto o dell'ammenda.

In alcuni casi è previsto il pagamento di una sanzione amministrativa.

Non possono rispondere delle contravvenzioni soggetti che non risultino tra quelli espressamente indicati nella norma di riferimento.

I DELITTI

Diversamente si delinea l'area della responsabilità penale al verificarsi di un infortunio o di una malattia professionale in quanto la colpa, o il concorso di colpa, si possono configurare per chiunque abbia cagionato l'evento o abbia contribuito a cagionarlo.

Anche la semplice inosservanza delle norme può essere punita come delitto doloso (art. 437 c.p.) o colposo (art. 451 c.p.).

Al verificarsi di un infortunio o di una malattia professionale si potrà infine incorrere nei delitti di omicidio colposo (art. 589 c.p.) o di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Le pene stabilite per i delitti sono la multa e la reclusione.

- **RESPONSABILITÀ CIVILE**
  L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali esonera il datore di lavoro (persona fisica o giuridica) dalla responsabilità civile (risarcimento dei danni). L'INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) ha diritto di agire (rivalsa) per ottenere la restituzione da parte del datore di lavoro delle somme versate per indennità o eventuali rendite a favore del lavoratore infortunato. Nel caso di evento occorso a lavoratore non soggetto all'obbligo dell'assicurazione si applica l'art. 2043 del codice civile in base al quale qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altrui un danno ingiusto, obbliga colui che l'ha commesso a risarcire il danno.

Legislazione generale: la Costituzione

- **Costituzione della Repubblica Italiana**
  Pubblicato nella G. U. n. 298 del 27 dicembre 1947
  - **Art. 32** - La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti (omissis).
  - **Art. 35** - La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
  - **Art. 41** - L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana (omissis).

Legislazione generale: il Codice Penale

- **Codice penale**

  R.D. 19 ottobre 1930 - n° 1398

  - **Art. 437** (***Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro***) - Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri od infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con ……
  - **Art. 451** (***Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro***) - Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con ……

Legislazione generale: il Codice Penale

- **Codice penale**

  R.D. 19 ottobre 1930 - n° 1398

  - **Art. 590** ***"aggiornato"*** (**Lesioni personali colpose**) - Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punibile con …

    Se i fatti … sono commessi con violazione delle norme … per la prevenzione degli infortuni sul

    lavoro la pena per le lesioni:

    - **gravi** è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000;
    - **gravissime** è della reclusione da uno a tre anni.

Legislazione generale: il Codice Penale

- **Codice penale**
  R.D. 19 ottobre 1930 - n° 1398
  - **Art. 589** ***"aggiornato"*** (**Omicidio colposo**):

    Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni.
    Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la **prevenzione degli infortuni** sul lavoro la pena è della **reclusione da due a cinque anni**.

Legislazione generale: il Codice Civile

- **Codice civile**
  R.D. 16 marzo 1942, n° 262

  - **Art. 2043** (***Risarcimento per fatto illecito***) - Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

  - **Art. 2050** (***Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose***) - Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Legislazione generale: il Codice Civile

- **Codice civile** R.D. 16 marzo 1942, n° 262
  - **Art. 2087** (***Tutela delle condizioni di lavoro***) - L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Legislazione generale: il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

- La legge in questione … ha introdotto anche nel nostro ordinamento il principio della **responsabilità giuridica diretta degli enti** (società, persone giuridiche ed associazioni prive di personalità giuridica) per illeciti amministrativi dipendenti da taluni reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente da soggetti in posizione di vertice (es. **amministratori**) ovvero da **persone subordinate**.

Legislazione generale: il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

- Il 10 Agosto 2007 sulla G.U. è stata pubblicata la Legge 3 Agosto 2007, n. 123 …. che estende, dal 25 agosto 2007, all'art. 9 , l'applicabilità del D.Lgs. 231/01 alle fattispecie di reato di "**Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**", …..

Legislazione generale: il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

- Il nuovo TESTO UNICO SULLA SICUREZZA riprende, all'art. 30, l'argomento riguardante il **modello di organizzazione e di gestione** precisando che per essere idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa deve essere

- "**adottato ed efficacemente attuato**" …

  trattasi di un
  Sistema di Gestione della Sicurezza

Legislazione speciale

Legislazione speciale: centinaia di provvedimenti

- La legislazione italiana in materia di sicurezza sul lavoro è stata "profondamente modificata" con l'avvento del c.d. *Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro,* che in un sol colpo ha abrogato le vecchie Leggi in materia.

- *In ogni caso la materia consta ancora in molte:*
  - Leggi;
  - Decreti Legislativi (D.Lgs.);
  - Decreti del Presidente della Repubblica (D.P.R.);
  - Decreti Ministeriali (D.M.);
  - Leggi Regionali;
  - Circolari;
  - Norme tecniche (UNI, UNI-EN, CEI, ecc.).

Cos'è cambiato?

RESPONSABILITA' DEL DATORE

- INFORTUNIO SUL LAVORO: E' SEMPRE RESPONSABILE IL DATORE?

- LA CASSAZIONE DICE NO.

- CASS. PENALE SEZ. 4

  SENTENZA NR 15490 DEL 7 APRILE 2014

- … In tema di infortuni sul lavoro , il datore di lavoro non può essere ritenuto responsabile della morte del lavoratore per il sol fatto che riveste una posizione di garanzia, in quanto l’obbligo di vigilanza imposta dalla legge non può estendersi sino al punto di delineare un addebito a titolo meramente OGGETTIVO che sacrifichi il rispetto del principio costituzionale della personalità della responsabilità penale.

- La corte di cassazione con questa pronuncia affronta in maniera critica il delicato rapporto tra la condotta negligente e/o imprudente del lavoratore e l'obbligo di sorveglianza che incombe sul titolare della posizione di garanzia, al fine di escludere che il datore di lavoro sia chiamato a rispondere dell'infortunio occorso al lavoratore a titolo meramente oggettivo.

- La cassazione prende le distanze dai rigorosi precedenti giurisprudenziali affrontando il problema della eccessiva dilatazione dell'obbligo di vigilanza imposto personalmente a carico del datore, tale da ritenerlo sempre e comunque responsabile degli infortuni occorsi al lavoratore.

... FINE.

Grazie